



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

Regolamento

del mercato dei piccoli animali

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 26/11/2015
Modifica con deliberazione Consiglio Comunale n. 92 del 29/11/2016

Regolamento del mercato dei piccoli animali

Art. 1 - Definizione

Per “Mercato dei piccoli animali” si intende il mercato destinato ad ospitare gli espositori ed i venditori di animali da cortile, di animali di affezione e di animali delle specie esotiche come definite dalla normativa vigente. Sono esclusi cani, gatti e furetti.

Art. 2 - Soggetti ammessi - requisiti per la partecipazione

Al mercato possono partecipare:

- gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti, tutti regolarmente iscritti nel Registro imprese della Camera di Commercio;
- i titolari di autorizzazione al commercio per il commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998;
- coloro che allevano in forma non imprenditoriale modeste quantità di conigli, volatili e altri animali di bassa corte a condizione che venga rispettato il dispositivo dell'art 67 del D.P.R. 917/86, limitatamente all'esposizione e/o vendita degli animali e a gabbie ed attrezzature di seconda mano;
- i commercianti di specie esotiche in possesso dell'autorizzazione al commercio ai sensi della L. R. 6/2010;
- gli hobbysti ai quali viene riservato un apposito spazio separato dalle precedenti attività nel quale è consentita unicamente l'esposizione e lo scambio degli animali, senza possibilità alcuna di effettuare la vendita.

All'interno del mercato sono previsti le seguenti tipologie di posteggi con le seguenti dimensioni:

m. 1 x 1 - m. 2 x 2,50 - m. 6 x 4 - m. 7 x 5 - m. 8 x 5 - m. 12 x 2,50. Per parte dei posteggi di dimensione m. 1 x 1 potrà essere rilasciata, a scelta del richiedente, autorizzazione senza l'assegnazione di posteggio fisso. In tale ipotesi i soggetti autorizzati avranno titolo per ottenere l'assegnazione del posteggio il giorno stesso del mercato in base alla disponibilità di posteggi che dovrà essere verificata dal Direttore del Mercato.

I posteggi con le relative dimensioni e tipologie sono individuati nella planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera a). Le eventuali modifiche alla planimetria non costituiscono modifica al regolamento e sono approvate con provvedimento della Giunta Comunale.

Le autorizzazioni hanno validità quinquennale.

Per partecipare al mercato i soggetti titolati devono presentare domanda in bollo redatta sull'apposita modulistica allegata al presente regolamento sotto la lettera b). La domanda per la partecipazione al mercato dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune entro il 15 dicembre dell'anno di scadenza dell'autorizzazione. Alla scadenza del termine sarà ammessa la partecipazione mensile o

plurimensile o pluriennale previa domanda da presentare entro il 20 del mese precedente alla data di effettuazione del mercato successivo. L'assegnazione degli spazi permanenti o temporanei verrà disposta, previa verifica delle disponibilità, secondo il criterio cronologico di presentazione delle domande.

I partecipanti devono osservare tutte le disposizioni in materia fiscale, contributiva, previdenziale ed igienico-sanitaria.

La gestione del procedimento amministrativo relativo all'esame delle domande e rilascio delle autorizzazioni è affidato all'Ufficio Commercio Polizia Amministrativa, con indicazione da parte del Direttore del mercato sull'assegnazione degli spazi disponibili.

Art. 3 - Specie e prodotti ammessi

E' consentito esporre e vendere al mercato, con le eccezioni di cui al precedente art. 1 gli avicoli, i piccoli animali da cortile e da affezione quali:

- polli, galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e pavoni. (I capponi ammessi non dovranno presentare il taglio di cresta e bargigli);
- conigli, cavie, criceti;
- colombi;
- uccelli da gabbia e da voliera;
- pesci ornamentali
- specie esotiche (mammiferi, uccelli, rettili e pesci ricompresi negli allegati A, B, C e D del Regolamento n.338/97/CE). nel caso di vendita di animali compresi nell'allegato A è obbligatorio il possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche)

Non è consentita, all'interno dell'area la vendita o lo scambio di animali diversi da quelli di cui ai precedenti commi.

E' altresì ammessa l'esposizione e la vendita di:

- mangimi;
- gabbie e attrezzature per uso zootecnico (mangimi abbeveratoi mangiatoie, incubatrici famigliari, integratori, tosatrici, reti elettrificate, campane, lampade raggi infrarossi, ecc..) che abbiano attinenza con l'allevamento degli animali ammessi.

La vendita di mangimi è consentita agli imprenditori agricoli ed ai commercianti, a condizione che siano in confezione originale con etichetta che permetta di determinarne la rintracciabilità.

La vendita delle gabbie, delle attrezzature e degli utensili è consentita ai commercianti e a coloro che producono tali prodotti come opere frutto del proprio ingegno creativo, e agli allevatori limitatamente a gabbie, delle attrezzature e degli utensili di seconda mano.

Non è comunque ammessa la vendita di qualsiasi genere alimentare destinato al consumo umano.

Art. 4 - Il Direttore del Mercato

Il Direttore è responsabile del regolare funzionamento del mercato.

Al Direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- assegnazione dei posti;
- accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite;
- cura dell'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- vigilanza affinché non siano intralciate le operazioni logistiche del mercato;
- intervento per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- rende disponibile al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario ASL CN1 l'elenco aggiornato degli espositori autorizzati garantendo uno spazio libero di separazione tra gli espositori in modo che siano limitati i contatti anche tramite i loro materiali biologici.
- accertamento, in base alle norme vigenti, che gli animali e le merci corrispondano ai requisiti prescritti;
- vigilanza affinché l'attività nell'ambito del mercato si svolga secondo le norme di legge e del Regolamento;
- attuazione immediata delle disposizioni sanitarie impartite;
- svolgimento di ogni altra funzione per assolvere le varie disposizioni legislative, nonché quelle previste dal presente regolamento;

Il Direttore ha la facoltà di fare allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di rispettare le norme di legge e del Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

Alla nomina del Direttore del Mercato provvede il Sindaco con proprio decreto.

Art. 5 - Ubicazione del mercato e date di svolgimento

Il mercato ha luogo ogni seconda domenica mattina di ogni mese dalle ore 07.00 alle ore 13.30 nell'area di Piazza Dompè.

Lo svolgimento del mercato dovrà essere compatibile con le altre manifestazioni programmate nella medesima area o con eventuali altri impedimenti che dovessero sopravvenire (es. cantieri di lavori, esigenze di viabilità, motivi di sicurezza anche igienicosanitaria, altri motivi di pubblico interesse).

Ogni espositore autorizzato potrà scaricare gli animali e le attrezzature dal proprio mezzo nel posteggio assegnato, in modo da non recare intralcio alla viabilità anche pedonale all'interno dell'area mercatale e, comunque, sulle base delle indicazioni fornite dall'addetto presente al mercato.

Ogni espositore autorizzato può richiedere l'occupazione di più di uno posteggio disponibile in ragione delle dimensioni delle proprie attrezzature.

L'accesso al mercato degli operatori non potrà avvenire prima delle ore 06.00 e non oltre le ore 08.00 salvo diverse disposizioni.

Art. 6 - Gestione del posteggio

Ogni posteggio viene gestito dal rispettivo assegnatario nel rispetto delle seguenti prescrizioni igienico-sanitarie:

- il posteggio è identificato da un cartello esposto a cura dell' assegnatario con indicazione del luogo di provenienza degli animali (titolare / ragione sociale allevamento e indirizzo);
- gli animali detenuti in gabbia devono essere mantenuti sollevati da terra;
- le gabbie di esposizione devono essere idonee ad ospitare animali sia come caratteristiche costruttive (es. materiale di costruzione non nocivo né lesivo, prive di spigoli vivi, ecc) sia come dimensioni (per evitare il sovraffollamento degli animali); al fine di limitare la dispersione di eventuali deiezioni al di sotto delle gabbie deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell'operatore;
- le gabbie debbono essere posizionate in maniera da non arrecare danni agli animali (es. evitare l'esposizione al sole diretta prolungata ed alle intemperie, dotazione di nascondigli ove previsti, abbeveratoi con acqua pulita a disposizione, ecc);
- per la cessione possono essere utilizzate idonee scatole di cartone od altri idonei imballi purché puliti e che non abbiano contenuto precedentemente animali;
- al termine delle operazioni di vendita l'assegnatario deve lasciare l'area di sua pertinenza pulita da deiezioni e materiali dispersi, secondo le seguenti modalità .
 - a) il cartone e la carta devono essere separati dai materiali estranei, raccolti puliti e piegati in modo ordinato e lasciati nell'area assegnata o in punti di raccolta qualora organizzati;
 - b) le cassette vuote, in legno o plastica, devono essere differenziate e impilate in modo ordinato e lasciate nell'area assegnata o in punti di raccolta qualora organizzati;
 - c) gli imballaggi in plastica (sacchetti, buste e scatole trasparenti per l'abbigliamento etc.) devono essere differenziati utilizzando sacchi di plastica e lasciati in modo ordinato nell'area assegnata o in punti di raccolta qualora organizzati;
 - d) tutti gli altri rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, non oggetto di raccolta differenziata, devono essere introdotti in sacchi di plastica idonei e lasciati nelle aree di pertinenza o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato;

Art. 7 - Spese per la partecipazione al mercato

Per l'accesso al mercato, gli assegnatari sono tenuti a pagare il canone di occupazione suolo pubblico e tassa raccolta rifiuti, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Il mancato utilizzo nell'anno del posteggio assegnato non dà diritto al rimborso del canone pagato.

Art. 8 - Autorizzazioni e documenti di provenienza/trasporto degli animali

Tutti gli animali introdotti dovranno essere scortati da mod. 4 (Dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali) a firma dell'allevatore. L'adozione di misure sanitarie contingenti potrà comportare l'obbligo di attestazione sanitaria sul mod. 4 da parte del Servizio Veterinario.

Tutti gli animali in uscita dovranno essere scortati da mod. 4 (Dichiarazione di provenienza e

destinazione degli animali) a firma dell'allevatore. L'adozione di misure sanitarie contingenti potrà comportare l'obbligo di attestazione sanitaria sul mod. 4 da parte del Servizio Veterinario.

I commercianti e svezzatori dovranno:

- essere in possesso di autorizzazione ai sensi del D.M. 25/6/2010 da esibire in caso di richiesta;
- riportare sul mod. 4 di scorta la data e l'esito degli accertamenti diagnostici nei confronti dell'influenza aviaria previsti dal D.M. 25/6/2010.

Art. 9 - Attività di controllo

L'attività di controllo sul possesso dei requisiti per l'accesso al mercato è demandata all'addetto preposto all'apertura dell'area mercatale prima che gli operatori accedano all'area medesima.

L'addetto di cui trattasi provvederà altresì al ritiro di una copia della documentazione di scorta per l'accesso di cui al precedente art. 8.

La documentazione di uscita sarà consegnata dagli assegnatari al Direttore del Mercato nei modi stabiliti dallo stesso.

Detta documentazione dovrà essere consegnata al Servizio Veterinario il giorno successivo allo svolgimento del mercato.

A seguito di malattie infettive, sulla base delle condizioni epidemiologiche e delle eventuali disposizioni normative contingenti il Dipartimento di Prevenzione - Servizio veterinario dell'ASL CN1 in accordo con il direttore del mercato può sospendere l'attività di mercato o modificare le prescrizioni sanitarie ai fini dello svolgimento del mercato.

Art. 10 - Obblighi e divieti

E' vietato esercitare commercio di animali e prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

E' vietato sostare i veicoli all'interno dell'area mercatale in spazi diversi da quelli a ciò destinati.

E' vietato svolgere attività di esposizione e vendita in spazi diversi da quelli a ciò destinati. E' fatto obbligo di esibire a richiesta dei soggetti preposti al controllo un documento d'identità dell'espositore, il documento attestante il possesso dei requisiti di ammissione al mercato.

E' fatto obbligo di occupare solo gli spazi concessi, mantenendo l'area occupata in modo decoroso e lasciandola nelle medesime condizioni iniziali.

E' fatto obbligo all'interno del mercato di tenere comportamenti tali da non turbare l'ordine e il buon funzionamento dello stesso.

E' vietato uccidere e macellare gli animali nel mercato, anche su richiesta dell'acquirente.

Art. 11 - Benessere degli animali

E' fatto obbligo agli espositori di trasportare e di detenere gli animali in strutture idonee e in grado di garantirne un riparo adeguato nel rispetto del loro benessere e delle loro esigenze etologiche.

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi che possano procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.

Art. 12 - Attività di vigilanza e sanzioni

La vigilanza in materia di igiene e sanità è assicurata dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario dell'ASL CN1.

La vigilanza sulle restanti norme del regolamento è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze dell'ordine.

La procedura per l'accertamento e la contestazione delle violazioni al presente regolamento è quella prevista dalla legge 24 11/1981 n. 689.

Salvo che il fatto costituisca reato le violazioni delle norme sanitarie in materia veterinaria sono punite con la sanzione amministrativa di una somma da € 258 a € 1291 ai sensi dell'art. 2 Legge 2/6/88 n. 218.

Salvo che il fatto costituisca reato le violazioni al regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative determinate nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

- violazioni all'art. 2 - partecipazione non autorizzata al mercato
da € 167 a € 500
- violazioni all'art. 3 - Specie e prodotti ammessi
da € 167 a € 500
- violazioni all'art. 6 - Gestione del posteggio
da € 100 a € 300
- altre violazioni
da € 50 a € 150

Il mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico comporta la non ammissione al mercato.

Art. 13 – Norme transitorie, finali e di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Unicamente per l'anno 2016 sono soppressi i mercati dei mesi di gennaio e febbraio, al fine di approntare le aree necessarie.

L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere in gestione il mercato.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a:

- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/1954;
- Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale OM 26/08/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regione Piemonte n. 6 del 18/02/2010 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici) e Regolamento di attuazione (D.P.G.R. 11/R 28/11/2012);
- Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione Spazi e Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 21/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.